



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale

Determinazione N. 1590 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 6, comma 2. Ditta: DECAL ITALIA S.p.A. – C.F. 01745260198 - Impianto: Comune di VENEZIA - Via della Geologia 11 – Porto Marghera - Sede legale: Comune di SORESINA (CR) - Via Triboldi 4. **Aggiornamento e sostituzione dell'autorizzazione n. 3245/2016, prot. n. 91761 del 27.10.2016.**

La dirigente

Visti:

- i. la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- ii. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- iii. la legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iv. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- v. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- vi. il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- vii. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- ix. la determinazione n. 176 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione alla responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- x. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- xi. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xii. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT. 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dalla dirigente firmataria;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico della dirigente firmataria e della RdP dott.ssa Giulia Adolfo che pertanto non sono tenute all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 6 della legge n. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2025-2027);

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

- iii. la D.G.R.V. n. 1775 del 03.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;
- iv. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”;

Richiamate altresì le seguenti normative in materia di scarichi:

- i. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- ii. l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- iii. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- iv. l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Visto che:

- i. con prot. n. 91761 del 27.10.2016 era stato rilasciato il provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia n. 3245/2016 con cui si autorizzava la ditta DECAL Depositi Costieri Calliope S.p.A., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con prot. n. 12591 del 21.02.2012, presso lo stabilimento sito in Comune di VENEZIA – Via della Geologia 11 – Porto Marghera;
- ii. con determinazione dirigenziale n. 929 del 23.03.2023, l’autorizzazione n. 3245/2016, prot. n. 91761 del 27.10.2016, è stata trasferita per conferimento di ramo d’azienda alla ditta DECAL ITALIA S.p.A., con sede legale in SORESINA (CR) – Via Triboldi 4 – C.F. 01745260198;
- iii. con nota prot. n AdSP MAS n. 7052 del 27-03-2025, acquisita agli atti con prot. n. 20831 del 27.03.2025, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia ha invitato la Scrivente Amministrazione a partecipare, ai sensi dell’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla Conferenza di Servizi semplificata e in modalità asincrona per l’aggiornamento dell’A.U.A. in ZLS, a seguito di presentazione di richiesta di modifica sostanziale dell’impianto esistente per la realizzazione di un nuovo terminal ferroviario, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 – comma 2;
- iv. con prot. n. 22993 del 07.04.2025 è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la nota di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. prot. n. 34579/25 del 04.04.2025, con la quale è stata chiesta alla ditta in oggetto la trasmissione di integrazioni all’istanza di cui sopra, acquisita presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia con prot. AdSP MAS n. 4033 del 20.02.2025;

- v. con prot. n. 38351 del 05.06.2025 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione l'atto di assenso di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., prot. n. 53356/25 del 05.06.2025, relativo allo scarico denominato PM 347/1 di acque reflue miste industriali in pubblica fognatura;

Considerato che:

- i. il titolo abilitativo per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale è il seguente:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. n. 152/2006 in pubblica fognatura di acque reflue industriali per modifica sostanziale dell'impianto autorizzato con provvedimento n. 3245/2016, prot. n. 91761 del 27.10.2016;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. l'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento, fissato perentoriamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia al 16.06.2025, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione;

DETERMINA

1

che il provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia n. 3245/2016, prot. n. 91761 del 27.10.2016 è aggiornato e sostituito dal presente;

2

che ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 – comma 2 è adottato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta DECAL ITALIA S.p.A., con sede legale in Comune di SORESINA (CR), C.F. 01745260198 per la modifica sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Comune di VENEZIA – Via della Geologia 11 – Marghera, a seguito della realizzazione di un nuovo terminal ferroviario;

3

che l'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 26.10.2031**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R..

4 – SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'autorizzazione emanata da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. prot. n. 53356/25 del 05.06.2025, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione con prot. n. 38351 del 05.06.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A..

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente